



IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.
Sede legale in Bologna (BO), Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 650.000.000,00
diviso in n. 110.341.903 azioni ordinarie
Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di Bologna 00397420399
R.E.A. di Bologna: 458582
Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIIQ S.P.A.

14 APRILE - 15 APRILE 2022

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE AI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIIQ S.P.A.
PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-
TER DEL D.LGS. N. 58/1998 NONCHÉ DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO
DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971/1999**

* * *

- 1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, nei limiti del 10% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Proposte di modifica degli articoli 10 e 20 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, nei limiti del 10% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sulla proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale, al fine di conferire al Consiglio di Amministrazione, alla luce dell'intervenuta scadenza in data 12 aprile 2022 della precedente delega attribuita dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 12 aprile 2017, una nuova delega avente ad oggetto la facoltà – da esercitarsi entro cinque anni dalla data dell'Assemblea e dunque entro il 14 aprile 2027 – di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione (ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Motivazioni delle delega

Il ricorso alla delega ha lo scopo di dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento idoneo per eseguire con tempestività e flessibilità operazioni sul capitale sociale, cogliendo sollecitamente le opportunità che si dovessero presentare, con vantaggi in termini di rapidità e ottimizzazione degli esiti delle operazioni, derivanti dalla riduzione dei tempi e dei costi altrimenti necessari per adempiere alla procedura di convocazione dell'organo assembleare in occasione di ciascuna operazione.

La delega ai sensi degli artt. 2443 e 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile consentirebbe, infatti, al Consiglio di cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di eventuali operazioni straordinarie, tenuto conto dell'incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari. In tale contesto, lo strumento della delega presenta l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni dell'aumento di capitale (incluso l'ammontare massimo del numero di azioni da emettere e il prezzo di emissione delle azioni) tenuto conto delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Criteria di determinazione del prezzo di emissione

L'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, stabilisce – quale condizione per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione nei limiti ivi previsti – che il prezzo di emissione debba corrispondere al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Durata della delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della delega sia pari al termine massimo di legge, vale a dire cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Le tempistiche di esercizio della delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, nonché i termini di tale esercizio dipenderanno dalle circostanze di fatto e dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunicati al mercato non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di riformulare l'articolo 6 dello Statuto Sociale come di seguito indicato.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 650.000.000,00 (seicentocinquantamiliardi/00), diviso in n. 110.341.903 (centodiecimilionitrecentoquarantunomilanevecento tre) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 12 aprile 2022, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione – ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società – con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Invariato</p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>6.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, da esercitarsi entro il 14 aprile 2027, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione – ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società – con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice</p>

	<p>civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</p> <p>Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione sono conferiti pieni poteri per individuare, per ogni singola <i>tranche</i>, il numero, il godimento delle azioni ordinarie da emettere e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale soprapprezzo), nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge.</p>
--	---

Diritto di recesso

Si segnala che le modifiche statutarie illustrate non configurano alcun diritto di recesso in capo ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera

1. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, nei termini e alle condizioni di cui alla citata "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto che segue la facoltà, da esercitarsi entro il 14 aprile 2027, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile;*
2. *conseguentemente, di modificare l'articolo 6 dello Statuto Sociale, sostituendo l'attuale quarto comma con il testo di seguito riportato: "Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, da esercitarsi entro il 14 aprile 2027, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione*

corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione sono conferiti pieni poteri per individuare, per ogni singola tranche, il numero, il godimento delle azioni ordinarie da emettere e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale soprapprezzo), nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge'.

- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alle deliberazioni che precedono, per apportare alle stesse eventuali modifiche ed aggiunte che dovessero rendersi necessarie, anche a seguito di richieste da parte degli organi di vigilanza, nonché procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese."*

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sulla proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale, al fine di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega – da esercitarsi entro cinque anni dalla data dell'Assemblea e dunque entro il 14 aprile 2027 – ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura ai sensi dell'art. 2440 del codice civile, purché afferenti l'oggetto sociale della Società (quali, a mero titolo esemplificativo, beni immobili, partecipazioni, aziende e/o rami di aziende), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter codice civile.

Motivazioni delle delega

Il ricorso alla delega ha lo scopo di dotare il Consiglio di Amministrazione della facoltà di realizzare tempestivamente operazioni di acquisizione "carta contro carta", ossia acquisizioni il cui corrispettivo sarebbe costituito da azioni IGD di nuova emissione. A tale riguardo, si evidenzia che, oltre al beneficio derivante dalle suddette operazioni, sotto profili strettamente di *business*, per il loro contributo allo sviluppo e alla crescita di IGD, le relative modalità di realizzazione determinerebbero altresì un rafforzamento patrimoniale della Società e, di converso, preserverebbero la liquidità disponibile.

La delega prevede che i conferimenti in natura possano avere ad oggetto beni in natura, purché afferenti l'oggetto sociale della Società quali, a mero titolo esemplificativo, beni immobili, partecipazioni, aziende e/o rami di aziende, coerentemente con le linee guida di Piano Industriale 2022-2024 che individuano in IGD una piattaforma di aggregazione volta ad accrescere il proprio valore facendo leva sul consolidato know-how e su maggiori economie di scala.

Resta peraltro inteso che, ove la delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti in tutto o in parte anche a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili.

Con riferimento alla opportunità di adottare lo strumento della delega ex artt. 2443 del Codice Civile, si

richiamano le considerazioni già espresse in merito al precedente punto all'ordine del giorno circa la maggiore flessibilità nei tempi di attuazione dell'operazione e nella determinazione – da parte del Consiglio di Amministrazione – delle caratteristiche dell'emissione e delle condizioni economiche, nonché in merito alla riduzione del rischio di oscillazione dei corsi di borsa.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in natura ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, l'art. 2441, sesto comma, del codice civile, stabilisce che il prezzo di emissione sia determinato in base al valore del patrimonio netto (da intendersi in senso economico e non solamente contabile), tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre, e che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Fermo il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione terrà conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa delle azioni della Società nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

Per la valutazione dei conferimenti in natura il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi anche delle modalità previste dall'articolo 2343-ter del codice civile.

Durata della delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della delega sia pari al termine massimo di legge, vale a dire cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Le tempistiche di esercizio della delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, nonché i termini di tale esercizio dipenderanno dalle circostanze di fatto e dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunicati al mercato non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di riformulare l'articolo 6 dello Statuto Sociale come di seguito indicato.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p align="center">Articolo 6</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 650.000.000,00 (seicentocinquantamiloni/00), diviso in n. 110.341.903 (centodiecimilionitrecentoquarantunomilanovecento tre) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.</p>	<p align="center">Articolo 6</p> <p>Invariato</p>

(Omissis)

(Omissis)

6.5 L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 14 aprile 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 14 aprile 2027, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura ai sensi dell'art. 2440 codice civile, purché afferenti l'oggetto sociale della Società (quali, a mero titolo esemplificativo, beni immobili, partecipazioni, aziende e/o rami di aziende), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter codice civile.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione sono conferiti pieni poteri per individuare, per ogni singola *tranche*, il numero, il godimento delle azioni ordinarie da emettere e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa delle azioni della Società nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni similari.

Diritto di recesso

Si segnala che le modifiche statutarie illustrate non configurano alcun diritto di recesso in capo ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, nei termini e alle condizioni di cui alla citata "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto che segue la facoltà, da esercitarsi entro il 14 aprile 2027, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni/00), a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, codice civile, da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura ai sensi dell'art. 2440 codice civile, purché afferenti l'oggetto sociale della Società (quali, a mero titolo esemplificativo, beni immobili, partecipazioni, aziende e/o rami di aziende), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter codice civile;*

2. *conseguentemente, di modificare l'articolo 6 dello Statuto Sociale, inserendo al quinto comma il testo di seguito riportato: "6.5 L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 14 aprile 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 14 aprile 2027, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura ai sensi dell'art. 2440 codice civile, purché afferenti l'oggetto sociale della Società (quali, a mero titolo esemplificativo, beni immobili, partecipazioni, aziende e/o rami di aziende), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter codice civile.*
Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione sono conferiti pieni poteri per individuare, per ogni singola tranche, il numero, il godimento delle azioni ordinarie da emettere e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa delle azioni della Società nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni similari."

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alle deliberazioni che precedono, per apportare alle stesse eventuali modifiche ed aggiunte che dovessero rendersi necessarie, anche a seguito di richieste da parte degli organi di vigilanza, nonché procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese."*

3. Proposte di modifica degli articoli 10 e 20 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sulla proposta di modifica di talune disposizioni dello Statuto Sociale al fine di: *(i)* prevedere la possibilità che l'Assemblea possa tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare *pro tempore* vigente, e modificare conseguentemente l'articolo 10 dello Statuto Sociale; e *(ii)* eliminare l'obbligo che, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Segretario debbano trovarsi nel medesimo luogo, e modificare conseguentemente l'articolo 20 dello Statuto Sociale.

Si illustrano di seguito le proposte di modifica delle disposizioni statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO IV – ASSEMBLEA

Articolo 10

Alla luce dell'esperienza di tenuta delle riunioni degli organi sociali nel contesto emergenziale, e avuto riguardo alle massime del Consiglio Notarile di Milano n. 187 e 200, a salvaguardia e tutela dei diritti di tutti gli azionisti, laddove consentito dalla normativa *pro tempore* applicabile e sulla base delle prassi e modalità tecniche che si potranno sviluppare sul mercato, si propone di modificare l'articolo 10 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la possibilità che l'Assemblea possa tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare *pro tempore* vigente.

Al riguardo si precisa che la Società intende mantenere, ove le condizioni emergenziali e sanitarie lo consentano, la tenuta delle Assemblee, di regola, con la presenza di persona dei propri azionisti ovvero, ove possibile, anche con modalità c.d. "ibride" (in presenza e con mezzi di comunicazione a distanza). Tuttavia, la Società intende altresì valutare l'eventuale predetta possibilità di tenuta delle Assemblee unicamente con mezzi di telecomunicazione (c.d. "*virtual-only meeting*") in futuro, ove gli sviluppi tecnologici lo consentiranno, in ogni caso continuando a tutelare la piena e attiva partecipazione di tutti gli azionisti ai lavori assembleari in tempo reale, nel pieno rispetto della normativa e secondo quelle che saranno, di tempo in tempo, le *best practice* di mercato.

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di riformulare l'articolo 10 dello Statuto Sociale come di seguito indicato.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>10.2 Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e sono tenute, di regola, presso la sede sociale – salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché nel territorio dello Stato italiano.</p> <p><i>(Omissis)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>Invariato</p> <p>10.2 Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e sono tenute, di regola, presso la sede sociale – salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché nel territorio dello Stato italiano. Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, l'Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente.</p>

Si segnala che le modifiche statutarie illustrate non configurano alcun diritto di recesso in capo ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

TITOLO V – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

Per le medesime motivazioni sottese alla proposta di modifica dell'articolo 10, precedentemente illustrata, si propone di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale al fine di eliminare l'obbligo che, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Segretario debbano trovarsi nel medesimo luogo. Infatti, tenuto conto della prassi, già prevista dal medesimo articolo dello Statuto (*"E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale"*), di consentire lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione in modalità c.d. "ibrida" (in presenza e con mezzi di comunicazione a distanza), appare una forzatura la previsione, immediatamente successiva, dell'obbligo che Presidente e Segretario debbano trovarsi nel medesimo luogo (*"in questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario"*).

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di riformulare l'articolo 20 dello Statuto Sociale come di seguito indicato.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>20.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale. In tal caso, devono essere assicurate le possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire ed esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.</p> <p><i>(Omissis)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>20.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale. In tal caso, devono essere assicurate le possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire ed esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.</p>

Si segnala che le modifiche statutarie illustrate non configurano alcun diritto di recesso in capo ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 10 e 20 dello Statuto Sociale,

delibera

1. *di modificare l'articolo 10 dello Statuto Sociale, sostituendo l'attuale secondo comma con il testo di seguito riportato: "Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e sono tenute, di regola, presso la sede sociale – salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché nel territorio dello Stato italiano. Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, l'Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. ";*
2. *di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale, sostituendo l'attuale primo comma con il testo di seguito riportato: "Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. È ammessa la possibilità per i partecipanti*

alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale. In tal caso, devono essere assicurate le possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire ed esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni. ";

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alle deliberazioni che precedono, per apportare alle stesse eventuali modifiche ed aggiunte che dovessero rendersi necessarie, anche a seguito di richieste da parte degli organi di vigilanza, nonché procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese."*

* * *

Bologna, 24 febbraio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Rossella Saoncella